

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE :

Disciplina riguardante il personale delle Segreterie dei Gruppi Consiliari

RELATORE : Dott. Raffaele AUGELLI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

p/ Ufficio Commissioni



Onorevole Presidente,
Signori Consiglieri,

con la legge regionale 5 settembre 1972, n° 11 si intese porre i Gruppi Consiliari nella possibilità di adempiere alla propria funzione di organi strumentali dell'azione dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza, disciplinandone la costituzione con gli artt. 8 e 9 del Regolamento del Consiglio in esecuzione degli artt. 28 e 34 dello Statuto.

L'assolvimento di tale funzione che viene a concretizzarsi nel procedimento formativo della volontà dell'Ente, richiede un costante lavoro di documentazione, un contatto continuo con la società regionale nelle sue varie articolazioni, un lavoro collettivo di elaborazione, approfondimento, divulgazione dello atteggiamento che il Gruppo assume di fronte ai problemi di volta in volta sottoposti alle decisioni dell'Assemblea.

E' evidente che il proficuo svolgersi di tale complessa attività postula la disponibilità di mezzi non solo materiali, ma anche e soprattutto umani, non tutti assicurati attraverso la applicazione della legge n° 11/1972.

La suddetta legge prevede provvidenze che vanno dalla disponibilità dei locali, alle necessarie attrezzature e alla assegnazione di un contributo a carico del bilancio regionale.

All'atto della approvazione di quella legge volutamente si trascurò la possibilità di assicurare anche la disponibilità di adeguato personale perchè si intendeva lasciare ai Gruppi stessi la facoltà di scegliere e disporre di personale di assoluta fiducia che potesse assolvere ai delicati compiti connessi con la propria attività politica e legislativa.

Oggi alla luce della esperienza di questi anni di vita legislativa regionale, a parte gli ostacoli tecnici e giuridici connessi alla necessità da parte dei Gruppi di assumere direttamente il personale, tanto da costringere alcuni di essi a forme anomale di assunzioni, appare necessario ed indilazionabile da parte della Regione provvedere in merito al fine di assicurare una struttura organizzativa stabile, pur prevedendo, per la peculiare natura politica dell'attività dei Gruppi, una particolare disciplina organizzativa degli Uffici che non contrasti con le necessarie garanzie atte a non ledere l'autonomia dei singoli Gruppi

Si tratta in sostanza di porre i Gruppi nella reale e concreta possibilità di rispondere adeguatamente al ruolo di rilievo assegnato dal Regolamento e che questo Consiglio volle loro affidare facendone gli autentici protagonisti della vita consiliare.

Per le ragioni dette innanzi la proposta di legge in esame ha lo scopo di introdurre opportune modificazioni al testo della citata legge regionale 5 settembre 1972, n.11.

Con gli artt. 1 e 2 si assicura ai Gruppi Consiliari la disponibilità di personale, in misura congrua, proveniente dai contingenti di personale in servizio presso il Consiglio Regionale, ovvero da assumere con contratto a termine su designazione vincolante dei Presidenti dei Gruppi medesimi.

Con gli artt. 3 e 4 si introducono modifiche alla legge regionale 25 marzo 1974, n.18 recante norme sull'ordinamento degli Uffici e sullo stato giuridico del personale dipendente dalla Regione.

L'art.5 reca le norme transitorie che prevedono l'inquadramento del personale già in servizio presso le Segreterie dei Gruppi Consiliari.

Non pare superfluo rilevare in questa sede che in conseguenza dell'approvazione della presente proposta, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dovrebbe prevedere una riduzione del contributo da assegnare in base alla succitata legge n.11 del 5/9/1972.

E' quindi nell'interesse generale del Consiglio che non potrà non trarre vantaggio da simile provvedimento, soprattutto dal punto di vista legislativo, nonchè per la qualificante volontà, indirettamente espressa, di assicurare ai singoli consiglieri (punto b) art.1) sprovvisti di Ufficio il minimo indispensabile per l'assolvimento del proprio mandato, nonchè confortati da analoghi provvedimenti da tempo adottati ed operanti in altri Consigli Regionali come la Basilicata, la Campania, il Lazio, il Molise, il Piemonte e la Toscana, che si sottopone all'esame di questo Consiglio la seguente proposta di legge, sulla quale la 1^a Commissione si è espressa, a maggioranza, favorevolmente.

DISCIPLINA RIGUARDANTE IL PERSONALE DELLE SEGRETERIE

1/2 em. d. Trifola
Carabinieri - Margotta ecc. d. m. contro Pci
e farne tutti gli altri



+++++

Carabinieri - Margotta ecc.

Art. 1

All'art. 1 della legge regionale n. 11 del 5 settembre 1972 è aggiunto il seguente comma:

" L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale destina, altresì, ai Gruppi Consiliari personale in servizio presso il Consiglio, o, in mancanza, assunto con contratto a termine, entro i seguenti limiti:


- a) una unità per ogni Gruppo Consiliare costituito a norma di regolamento quale che ne sia la consistenza numerica;
- b) unità aggiuntive in proporzione di una ogni cinque Consiglieri o frazioni non inferiori a tre iscritti a ciascun Gruppo Consiliare fino ad un massimo di cinque unità per ciascun Gruppo .

Il contratto a termine, in caso di mancanza di personale, viene deliberato su proposta del Gruppo e non può superare la legislatura.

2/2 em. sostituisce intero art. = Carabinieri ecc. ; d. m. cui
1/1 em. d. em. di Aprile = a. m. contro Pci
Art. 2

All'art. 2 della legge regionale n. 11 del 5 settembre 1972 sono aggiunti i seguenti comma:

" La destinazione o assunzione con contratto a termine del personale dovrà avvenire, entro 10 giorni, dalla richiesta dei Gruppi, su conforme deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale adottata su designazione



vincolante dei Presidenti dei rispettivi Gruppi Consiliari.
Nel caso di sostituzioni nel corso della legislatura si adotta la stessa procedura.

Il personale inquadrato nei ruoli regionali che cessa il servizio presso le Segreterie dei Gruppi, viene destinato ad altro Ufficio regionale.

Per il personale eventualmente assunto con contratto a termine la relativa delibera determina le mansioni attribuite, la misura del trattamento economico equiparato al personale regionale che svolge le medesime mansioni".

n. 100. Contatore ecc. = e. m. contro Pci

Art. 3

All'art. 3 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 - dopo l'ultimo comma - è aggiunto:

" Segreterie dei Gruppi Consiliari".

n. 100. Contatore ecc. = e. m. contro Pci

Art. 4 (2) *all'art. 3*

Alla legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 è aggiunto il seguente art. 8/bis:


(Segreterie dei Gruppi Consiliari).

" Clascun Gruppo, costituito in seno al Consiglio Regionale a norma di regolamento, per lo svolgimento dei propri compiti Istituzionali, si avvale della collaborazione di un Ufficio di Segreteria il cui funzionamento è disciplinato dagli organi direttivi di ciascun Gruppo ".

n. 100. Contatore ecc. = e. m. contro Pci

Art. 5 (3) *all'art. 4*

Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge presta servizio presso le Segreterie dei Gruppi Consiliari con iscrizione alla assicurazione obbligatoria INPS è inquadrato a domanda nel ruolo unico regionale.



L'inquadramento nei livelli retributivi e funzionali corrispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 41 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974 e al servizio espletato viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale su proposta dei rispettivi Presidenti dei Gruppi Consiliari

Agli effetti del trattamento economico, delle classi di stipendio, degli aumenti periodici e della ricostruzione della carriera, il servizio prestato presso le Segreterie dei Gruppi anteriormente all'inquadramento, viene valutato secondo l'art. 92 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974;

Si applicano inoltre le disposizioni previste dall'art. 89 della legge regionale n. 18 del 25 marzo 1974.

*3/2 em. Contatore ecc. = e. m. contro Pci -
 2/1 em. di em. di Magroli = e. m. contro Pci -
 Art. 6 (4)*

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvederà con apposito stanziamento nel bilancio di previsione del 1975 e successivi.

3/1 em. Contatore ecc. = e. m. contro Pci

Art. 7

~~e. m. contro Pci~~

La presente legge regionale è dichiarata urgente al sensi e per gli effetti del combinato dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

3/1 em. Contatore ecc. = e. m. contro Pci

legge = e. m. contro Pci